



Roma, 16 ottobre 2000

**CIRCOLARE N. 136/2000****OGGETTO: PREVIDENZA - TOTALE NON IMPONIBILITA' DELLE SOMME VERSATE AL FASC - LETTERA DEL MINISTERO DEL LAVORO PROT. N.8PS/70710/IMPS/L7 DEL 19.09.2000.**

Accogliendo la tesi da tempo sostenuta dalla Confetra, il Ministero del Lavoro ha definitivamente confermato che le somme versate dalle aziende al FASC (*Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri*) sono totalmente non imponibili e quindi non vanno assoggettate neanche al contributo di solidarietà del 10% previsto dalla legge n.166/91. Il suddetto Ministero ha infatti riconosciuto che il Fondo, in quanto gestore di una forma di previdenza integrativa obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n.509/94, esula dal campo di applicazione del contributo in questione che si riferisce unicamente alle forme di previdenza integrative volontarie.

Premesso che la Confetra sta cercando di definire con l'INPS quale portata abbia la pronuncia ministeriale anche con riferimento al passato, si ritiene opportuno che le aziende interrompano da subito la contribuzione del 10% sulle somme versate al FASC; al riguardo si rammenta che tale contributo si applica esclusivamente sulle somme a carico delle aziende in quanto per quelle a carico dei lavoratori, che rientrano tra gli elementi della retribuzione imponibile, è fuori discussione l'assoggettamento a contribuzione piena.

Nel contempo si suggerisce alle aziende di astenersi per il momento dal richiedere all'INPS la restituzione per i periodi pregressi di quanto versato a titolo di contribuzione di solidarietà, poiché l'argomento è oggetto di esame da parte del Ministero del Tesoro.

Nel far riserva di tornare sull'argomento non appena ultimati gli approfondimenti in corso, si invitano le aziende interessate a voler tempestivamente segnalare all'associazione territoriale o alla federazione nazionale di appartenenza, o direttamente alla Confetra, eventuali contestazioni delle sedi INPS in merito al mancato versamento del contributo del 10%.

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.77/1996*

*Allegato uno*

*Roma, 19.09.2000*

*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale  
Direzione Generale della Previdenza  
e Assistenza Sociale  
Divisione VIII*

*spett. INPS  
Direzione generale  
Via Ciro il Grande  
00143 ROMA*

*e.p.c.: Ministero del Tesoro  
IGESPES  
Via XX Settembre  
00187 ROMA*

*Rif. n. 8PS/70710/IMPS/L.7*

*Confederazione Generale Italiana  
dei Trasporti e della Logistica  
Via Panama 62  
00198 ROMA*

*Oggetto: Articolo 9bis del decreto legge 29 marzo 1991, n.103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n.166 - Ambito di applicazione.*

*La Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - ha sollecitato questo Ministero per la definizione della questione relativa alla applicabilità al regime assicurativo gestito dal Fondo Nazionale di*

Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC), delle disposizioni recate dall'articolo 9bis del decreto legge 29 marzo 1991, n.103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n.166.

In particolare, la questione posta riguarda la assoggettabilità o meno alla contribuzione di solidarietà del 10% dei contributi di finanziamento al Fondo medesimo a carico dei datori di lavoro.

Al riguardo, non sfugge allo scrivente come il campo di applicazione delle disposizioni recate dal su richiamato decreto legge afferiscono a fattispecie strutturate e funzionali all'erogazione di prestazioni integrative previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori e familiari, rette da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali tali da delineare, anche per effetto del richiamo del predetto articolo 9bis nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, l'ambito del cosiddetto secondo pilastro dell'intervento previdenziale.

Tale ultima natura giuridica, tuttavia, non si ritiene possa essere riferita al sistema assicurativo gestito dal FASC. Ancorché quest'ultimo sorga su base contrattuale, la stessa ha valenza erga omnes per il regime cui detta contrattazione è sottoposta e per le tutele che ha offerto e continua a garantire.

Di ciò dà conto il riconoscimento della utilità del Fondo come persona giuridica di diritto pubblico, avutasi con il D.P.R. 1 aprile 1978, n.237, in attuazione dell'articolo 3 della legge n.70 del 1975.

A tanto aggiungasi che il FASC ha conseguito personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.

Orbene, gli enti assoggettati alla disciplina del richiamato decreto n.509, ancorché privatizzati, svolgono, senza dubbio, funzione di primaria importanza, funzione parastatale e cioè secondo contenuti che sostanzialmente ma anche formalmente - basti perciò considerare il potere impositivo afferente agli obblighi contributivi - li pongono in una posizione allineata a quella ricoperta dagli enti pubblici gestori delle forme di previdenza di base.

Allora, non vi è dubbio che il Fondo in questione esuli dal campo di applicazione dell'articolo 9bis della legge n.166/91 come del resto rilevato da codesto Ente con la circolare n.161 del 20 giugno 1991 per gli enti gestori delle forme obbligatorie nel cui novero il medesimo Fondo si colloca.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Michele Daddi